

Allegato 2

MODALITA' OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI GIA' RILASCIATE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE E DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA DGR N. 1581/2015 E AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA L.R. N. 17/2005 E SS.MM.II"

1.	RIFERIMENTI LEGISLATIVIE E NORMATIVI (vedi Avviso pubblico di cui all'all.1)	11
2.	OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI	11
3.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	11
4.	INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
5.	CONTROLLI DELLE VARIAZIONI COMUNICATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI E SULLE INTEGRAZIONI DI AUTORIZZAZIONE	14
6.	INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE.....	14
7.	INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (L. 241/1990 E SS.MM.II).....	14
8.	DISPOSIZIONI FINALI	14
9.	TUTELA DELLA PRIVACY	14
10.	INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016	14

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Per i riferimenti legislativi e normativi si veda l'”Avviso per la presentazione e l'approvazione, delle domande di autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui alla DGR n. 1581/2015 e ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.” di cui all'allegato n. 1 approvato con la determinazione di adozione delle presenti modalità operative.

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Con le presenti modalità operative si intende:

- a) dare attuazione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 “Approvazione dei Criteri e modalità per l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.”.
- b) adeguare gli elementi operativi previsti dalla stessa Deliberazione della Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 al fine di aggiornarne, sulla base delle modifiche organizzative nel frattempo intercorse, i recapiti, i referenti e le informazioni in essa indicate fermi restando tutti i suoi contenuti e le procedure previste;
- c) definire modalità e scadenze relative alle comunicazioni delle variazioni degli elementi caratterizzanti l'autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale da parte degli organismi già inseriti nell'elenco dei soggetti autorizzati;
- d) mettere a disposizione la modulistica per la presentazione di variazioni alle autorizzazioni regionali già rilasciate per lo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale che viene resa disponibile sulle pagine web dell'Agenzia regionale per il lavoro:

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/autorizzazione-regionale-servizi-intermediazione-ricerca-lavoro>

e che verrà costantemente aggiornata, per eventuali modifiche non sostanziali, senza necessità di procedere con atti formali ma solamente attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Fermo restando quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015, che recita:

- all'art 11 “Comunicazione alla Regione”: *“I soggetti autorizzati si impegnano a comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o*

succursali, la cessazione delle attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni richieste. Le comunicazioni all'autorità concedente relative agli spostamenti di sede, all'apertura di filiali o succursali, alla cessazione delle attività, saranno da questa comunicate tempestivamente alla Provincia o alle Province nel cui territorio ha sede operativa e/o legale il soggetto autorizzato",

- all'art. 14 "Pubblicità e trasparenza": *"I soggetti autorizzati comunicano all'autorità concedente l'organigramma organizzativo articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendano avvalersi dei loro servizi."*

per effettuare la variazione delle caratteristiche della domanda di autorizzazione l'organismo già inserito nell'elenco dei soggetti autorizzati presenta la comunicazione di variazione all'Agenzia regionale per il lavoro inviando una PEC all'indirizzo:

arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it

segnalando le modifiche e specificando quali elementi si richiede di integrare/modificare.

Le variazioni richieste saranno oggetto di istruttoria da parte del Servizio Politiche del Lavoro e, una volta validate positivamente dall'apposito Nucleo di validazione previsto dall'articolo 6 dell'Avviso per la presentazione e l'approvazione, delle domande di autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui alla DGR n. 1581/2015 e ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm." di cui all'allegato n. 1 approvato con la determinazione di adozione delle presenti modalità operative, verranno recepite con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro.

Potranno essere oggetto di variazione esclusivamente i seguenti elementi:

- ragione sociale (solo nel caso in cui viene mantenuto lo stesso codice fiscale). In caso di variazione della natura giuridica del soggetto autorizzato, con modifica del codice fiscale, dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione;
- legale rappresentante, amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e i soci accomandatari;
- spostamenti di sede principale o di unità organizzative periferiche già autorizzate per lo svolgimento dell'attività, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
- apertura di filiali o succursali nel territorio regionale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;

Si fa presente che in caso di modifiche delle sedi o di unità organizzative periferiche già autorizzate o di apertura di nuove filiali o succursali, per i soggetti giuridici iscritti alla Camera di Commercio o ad altri Registri - esempio RUNTS, Registro regionale delle persone giuridiche, ecc, - ove la modifica non risulti ancora inserita nella visura

camerale, sarà necessario produrre anche il riscontro dell'invio della comunicazione di variazione inviata al relativo Registro ove vige l'obbligo di invio di comunicazione di modifica delle sedi e di unità secondarie.

- personale dedicato: variazioni successivamente intervenute nell'organigramma organizzativo rispetto ai curricula inviati in sede di richiesta di autorizzazione, compreso il responsabile, e per le quali, in sede di mantenimento, è necessario inviare i curricula dei nuovi operatori;
- cessazione delle attività;

4. INTEGRAZIONE DI AUTORIZZAZIONE

In caso di integrazione di autorizzazione, restano valide le disposizioni dell'art. 16 della Deliberazione di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 che qua si riportano:

- 1. I soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di ricerca e selezione o ricollocazione professionale possono fare richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, previa acquisizione dei requisiti tecnici, finanziari e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività, anche mediante integrazione di quelli già da loro posseduti. In caso di integrazione, l'oggetto sociale prevalente della società che ne fa richiesta diverrà, contestualmente, l'esercizio dell'attività di intermediazione.*
- 2. Attraverso tale integrazione e' possibile pervenire ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento all'ambito regionale.*
- 3. In caso di integrazione di autorizzazione trovano applicazione le norme previste per l'attività di intermediazione.*

La richiesta di integrazione deve essere compilata utilizzando il modulo (intermediazione) disponibile sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/operatori/autorizzazione-regionale-servizi-intermediazione-ricerca-lavoro>

e inviata con PEC all'indirizzo:

arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it

allegando la documentazione prevista dall'articolo 4 dell'”Avviso per la presentazione e l'approvazione, delle domande di autorizzazione regionale allo svolgimento di servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale di cui alla DGR n. 1581/2015 e ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.” di cui all'allegato n. 1 approvato con la determinazione di adozione delle presenti modalità operative e con le stesse modalità di verifica e approvazione in esso contenute.

5. CONTROLLI DELLE VARIAZIONI COMUNICATE DAI SOGGETTI AUTORIZZATI E SULLE INTEGRAZIONI DI AUTORIZZAZIONE

Le variazioni dell'autorizzazione comunicate dagli organismi e le integrazioni di autorizzazione sono soggette a controlli, eventualmente anche in loco, da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro sia sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione presentate ai sensi del DPR 445/2000 sia sugli elementi sopraelencati caratterizzanti le autorizzazioni.

A questo proposito l'Agenzia potrà richiedere ai soggetti stessi di esibire in qualsiasi momento la documentazione a riprova delle dichiarazioni rese.

6. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

7. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile del Servizio Politiche del Lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro o il funzionario da lui incaricato.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda a quanto disciplinato con deliberazione di Giunta regionale n. 1581 del 26 ottobre 2015 e dal Dlgs 276/2003 e ss.mm.

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR 679/2016 non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: approvazione variazioni all'autorizzazione all'esercizio dell'intermediazione, ricerca selezione del personale e/o supporto alla ricollocazione del personale ai sensi dell'art. 39 della L.R. 17/2005 e ss.mm. ii; iscrizione all'Albo nazionale delle Agenzie lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Dlgs 276/2003 e ss.mm.; controlli previsti dal DPR 445/2000.

10. INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

L'invio della domanda di autorizzazione è subordinato alla presa visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e presente sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro alle pagine:

<https://www.agenzialavoro.emr.it/autorizzazione-regionale-servizi-intermediazione-ricerca-lavoro>